

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO SEZIONE 02

riunita con l'intervento dei Signori:

LANZARA	AVV. VITTORIO	PRESIDENTE/ RELATORE
DEL MAURO	GEOM. MARIO	GIUDICE
PREZIOSI	DOTT. CARMINE	GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

N° 08/02/06 UDIENZA DEL 23/01/2006 DEPOSITATA IL 23/01/2006

- sul ricorso n. 1372/05

depositato il 28/06/2005

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE002TA00011 I.V.A. 1999
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

PANIFICIO GRASSO SNC DI GRASSO ERMINIO E C.

C/DA S. BARBARA 4 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE002TA00011 IRAP 1999
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

PANIFICIO GRASSO SNC DI GRASSO ERMINIO E C.

(segue)

C/DA S. BARBARA 4 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

La ricorrente così come rappresentata e difesa proponeva ricorso avverso l'avviso con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggior ricavi per lire 125.255,000 eccependo la nullità dell'amministrativo perché aveva usufruito del condono di cui all'art.9 L.289/2002.

Di conseguenza l'avviso di accertamento notificato il 4.3.2005 è nullo a detta della ricorrente, perché l'A.F. non usufruisce della proroga di cui all'art. 10 della 1.289/2002 e quindi l'atto doveva essere notificato entro il 31.1.2002.

Nel merito contesta l'accertamento affermando che aveva ceduto kg 3700 di pelati e polpa di pomodoro senza, però, fatturare tale merce.

Eccepisce, infine, la nullità dell'avviso di accertamento avendo proceduto l'ufficio con il metodo dell'accertamento induttivo anche se non vi era l'ipotesi tassativamente indicata dall'art.39 del DPR 600.

Si è costituito ritualmente la resistente agenzia delle entrate ex art.23 dlgs 546/1992 e chiede il rigetto del ricorso considerato che la definizione agevolata per l'anno 1999 non poteva trovare accoglimento ostando l'esistenza di un processo verbale di contestazione relativo al predetto anno redatto in data 31.3.2001.

Quindi ,a detta dell'ufficio, la società avrebbe dovuto definire detta annualità ai sensi dell'art. 15 del la predetta legge.

Per di più ,afferma la resistente Agenzia, l'atto è stato legittimamente emesso nel rispetto dei termini decadenziali così come prorogati dalla legge 289/2002 (31.12.2006).

La ricorrente ha prodotto memoria illustrativa in uno alla quale ha depositato sentenza di questa Commissione (256/5/O5) del 6.10.2005, depositata il 3.11.che ha provveduto ad annullare l'avviso di diniego condono per l'anno 1999.

Inoltre rileva la ricorrente che la causa ostantiva invocata dall'ufficio viene meno quando la notifica del PVC è antecedente alla data dell' 1.1.2002 e detto atto ha dato luogo ad un avviso di accertamento non modificato prima del 12.8.2003 così come prescrive l'art. 1 comma 2 terdecies del DL. n.143/03.

All'udienza del 23.1.2006 il ricorso è venuto per la discussione.

Il collegio rileva che la Sez.V della Commissione ha motivato l'accoglimento del ricorso avverso il diniego della definizione automatica rilevando che la domanda di cui all'art.9 1.289/2002 deve ritenersi legittima per l'art. 1 comma 2 terdecies del dl 24.6.2003 n.143 che statuisce che gli stessi effetti di cui all'art. 9 comma 10 della 1.289/2002 sono prodotti nel caso in cui prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (12.8.2003) il processo verbale di contestazione non abbia dato luogo ad avviso di accertamento.

Quindi la Sez. V ha accolto il ricorso perché l'impugnato avviso è stato notificato solamente il 4.3.205 oltre il termine del 12.8.2003.

Il Collegio, preso atto di detta sentenza e condividendo la tesi esposta dalla Sez.V, non può che dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato.

Si ritiene equo compensare le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara nullo l'accertamento impugnato.

Compensa le spese.

Avellino ,23/01/06

Il Presidente